

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Quesito n. 1

i lavori attestanti la capacità tecnica dei progettisti facenti parte del raggruppamento temporaneo debbono comprendere sia progettazione che direzione lavori o possono essere considerati anche solo lavori di progettazione o solo di direzione lavori?

Risposta al quesito 1.

Come precisamente indicato al punto **III.2.3) Capacità tecnica** del bando integrale di gara *“ciascun concorrente dovrà – omissis - dichiarare di essere in possesso - omissis - dei seguenti **requisiti relativi alla progettazione dei lavori”**.*

La prestazione di direzione lavori non costituisce un requisito oggetto dell'appalto.

Si conferma, pertanto, che i progettisti individuati/associati per la progettazione debbono essere in possesso dei requisiti minimi per la progettazione indicati nel disciplinare di gara, riferiti a sole prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva.

Quesito n. 2

Pag. 7 p.to 3) del bando, in caso di raggruppamento temporaneo qual è il requisito minimo di progettisti che deve garantire ogni studio facente parte del raggruppamento temporaneo?

Risposta al quesito 2.

Si rimanda a quanto indicato al punto **III.2.3) Capacità tecnica** del bando integrale di gara, **pagina 7** che qui si riporta:

*3. (art. 263 lett.d) DPR 207/2010 s.m.i.) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato, così come individuato dall'art. 263 del DPR 207/2010 s.m.i., relativo agli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del bando; detto numero medio dovrà risultare **non inferiore a 6** (cioè non inferiore a 2 volte il numero necessario per l'attività di progettazione in oggetto stimato pari a 3 persone). Ai sensi dell'art 253 c. 15 bis del DLgs 163/06 s.m.i. si precisa che il concorrente potrà fare riferimento ai migliori 3 anni del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando.*

- omissis-

Si precisa quanto segue:

- omissis-

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti: i requisiti di cui al punto 3) non possono essere frazionati ma, per ogni classe e categoria, possono essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato/associato dal concorrente.

Si rinvia a quanto previsto dalla normativa in tema di raggruppamenti e, in particolare a quanto indicato all'art 261 c.7 del DPR 207/2010 s.m.i.

7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'[articolo 90, comma 1, lettera g\), del codice](#), i requisiti finanziari e tecnici di cui all'[articolo 263, comma 1, lettere a\), b\) e d\)](#), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento” pur dovendo la mandataria in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

Si conferma che questa Stazione Appaltante NON ha inteso avvalersi della facoltà concessa nell’articolo sopracitato e sotto riportata:

“ – omissis - Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. “

Quesito n. 3

Si chiede conferma del fatto che i servizi utilizzati per il raggiungimento del requisito richiesto nella categoria Edilizia Codice E.10 riguardino immobili **non** soggetti a vincolo architettonico

Risposta al quesito 3.

Come precisamente indicato:

- al punto **III.2.1) Quantitativo o entità totale** del bando integrale di gara


“Gli importi dei lavori suddivisi in base alle classi/categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali /D.M. 143/49 e DM 143/2013) oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva sono i seguenti.

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE Descrizione	CLASSE E CATEGORIA LEGGE 143/1949	Costo Categorie(€) <<V>>
EDILIZIA	E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria	ID - IC	1.036.000,00

-omissis-

- al punto **III.2.3) Capacità tecnica**, Requisiti relativi alla progettazione dei lavori:

-omissis-



1. (art. 263 lett.b) DPR 207/2010 s.m.i.) svolgimento nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando di servizi tecnici di cui all'art 252 del DPR 207/2010 s.m.i., riguardanti per ogni classe e categoria, lavori di importo globale pari ad almeno 2 volte gli importi stimati dei lavori cui si riferisce la prestazione, come meglio indicato nella seguente tabella:

Classe e categoria	Corrispondenze	Importo lavorazione		Importo lavori richiesto
Edilizia E10	1D /1C	1.036.000,00	x 2	2.072.000,00

- omissis-

2. (art. 263 lett.c) DPR 207/2010 s.m.i.) svolgimento nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di servizi tecnici di cui all'art 252 del DPR 207/2010 s.m.i. (c.d. "servizi di punta"). Per ogni classe e categoria, dovrà essere dichiarato lo svolgimento di non più di 2 (due) servizi tecnici/lavori di importo complessivo, non inferiore a 0,8 volte gli importi stimati dei lavori cui si riferisce la prestazione, come meglio indicato nella seguente tabella:

Classe e categoria	Corrispondenze	Importo lavorazione		Importo lavori richiesto (non più di 2 servizi)
Edilizia E10	1D /1C	1.036.000,00	x 0,8	828.800,00

- omissis-

Si precisa quanto segue:

Relativamente ai requisiti indicati ai punti 1) e 2): è possibile dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra anche ricorrendo, nell'ambito delle stesse classi, a categorie di lavoro esclusivamente come precisato in corrispondenze.

Quesito n. 4

l'importo indicato nel bando di gara al punto II.2.1) di € 3.232.010,47 non comprende l'importo degli oneri per la sicurezza pari a € 90.125,00 come invece riportato nel bando stesso.

Quanto sopra sulla scorta dei calcoli effettuati sui dati riportati nello stesso punto II.2.1)

Si chiede pertanto di verificare quanto segnalato e, nel caso, di rettificare gli importi indicati.

Risposta al quesito 4.

Come precisamente indicato:

- al punto III.2.1) Quantitativo o entità totale del bando integrale di gara

II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 3.232.010,47, comprensivi degli oneri per la sicurezza (non ribassabili) pari a € 90.125,00 di cui:

- opere edili e di finitura cat. OG1 cl III-bis prevalente €1.440.000,00 qualificazione obbligatoria
 - Impianti Tecnologici cat. OG11 cl III-bis scorporabile €1.399.125,00 qualificazioni obbligatorie.
-

- opere strutturali cat. OS 21 cl I scorporabile/subappaltabile € 156.000,00 qualificazione obbligatoria
- oneri per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 236.885.47

Anche gli importi indicati per ogni singola categoria di lavori sono comprensivi degli oneri della sicurezza (vedasi anche parere dell'ANAC (ex AVCP) n. 83 del 23 aprile 2014

Quesito n.5

L'esperto in progettazione architettonica delegato ai rapporti con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici deve obbligatoriamente portare il requisito E10 oppure il requisito E10 può essere portato interamente da altre unità facenti parte RTP?

Risposta al quesito 5.

Si rimanda a quanto indicato al punto **III.2.3) Capacità tecnica** del bando integrale di gara, **pagina 6 e 7** che qui si riporta:

- omissis -

Fermo restando, in relazione alla natura dei soggetti individuati/associati per la progettazione il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 90 c. 7 del DLgs 153/2006 s.m.i. e 254, 255, 256 DPR 207/2010 s.m.i., ciascun concorrente dovrà altresì dichiarare di essere in possesso - ai sensi dell'art. 263 del D.P.R. 207/2010 – dei seguenti requisiti relativi alla progettazione dei lavori:

1. art. 263 lett.b) DPR 207/2010 s.m.i.) svolgimento nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando di servizi tecnici di cui all'art 252 del DPR 207/2010 s.m.i., riguardanti per ogni classe e categoria, lavori di importo globale pari ad almeno 2 volte gli importi stimati dei lavori cui si riferisce la prestazione, come meglio indicato nella seguente tabella:

Classe e categoria	Corrispondenze	Importo lavorazione		Importo lavori richiesto
Edilizia E10	1D /1C	1.036.000,00	x 2	2.072.000,00
Strutture S03	1G	560.000,00	x 2	1.120.000,00
Impianti 1A01	IIIA	141.450,00	x 2	282.900,00
Impianti 1A02	IIIB	648.825,00	x 2	1.297.650,00
Impianti 1A03	IIIC	608.850,00	x 2	1.217.700,00

2. (art. 263 lett.c) DPR 207/2010 s.m.i.) svolgimento nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di servizi tecnici di cui all'art 252 del DPR 207/2010 s.m.i. (c.d. "servizi di punta"). Per ogni classe e categoria, dovrà essere dichiarato lo svolgimento di non più di 2 (due) servizi tecnici/lavori di importo complessivo, non inferiore a 0,8 volte gli importi stimati dei lavori cui si riferisce la prestazione, come meglio indicato nella seguente tabella:

Classe e categoria	Corrispondenze	Importo lavorazione		Importo lavori richiesto (non più di 2 servizi)
Edilizia E10	1D /1C	1.036.000,00	x 0,8	828.800,00
Strutture S03	1G	560.000,00	x 0,8	448.000,00
Impianti 1A01	IIIA	141.450,00	x 0,8	113.160,00
Impianti 1A02	IIIB	648.825,00	x 0,8	519.060,00
Impianti 1A03	IIIC	608.850,00	x 0,8	487.080,00

Ai sensi dell'art. 261, c. 8 del D.P.R. 207/2010. in caso di raggruppamenti tale requisito con riferimento al singolo servizio, non è frazionabile.

3. (art. 263 lett.d) DPR 207/2010 s.m.i.) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato, così come individuato dall'art 263 del DPR 207/2010 s.m.i., relativo agli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del bando; detto numero medio dovrà risultare non inferiore a 6 (cioè non inferiore a 2 volte il numero necessario per l'attività di progettazione in oggetto stimato pari a 3 persone). Ai sensi dell'art 253 c. 15 bis del DLgs 163/06 s.m.i. si precisa che il concorrente potrà fare riferimento ai migliori 3 anni del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Si precisa quanto segue:

Relativamente ai requisiti indicati ai punti 1) e 2): è possibile dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra anche ricorrendo, nell'ambito delle stesse classi, a categorie di lavoro esclusivamente come precisato in corrispondenze.

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti: i requisiti di cui al punto 3) non possono essere frazionati ma, per ogni classe e categoria, possono essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato/associato dal concorrente.

- omissis -

Si rinvia a quanto previsto dalla normativa in tema di raggruppamenti e, in particolare a quanto indicato all'art 261 c.7 del DPR 207/2010 s.m.i.:

7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'[articolo 90, comma 1, lettera g\), del codice](#), i requisiti finanziari e tecnici di cui all'[articolo 263, comma 1, lettere a\), b\) e d\)](#), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento" pur dovendo la mandataria in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

Si conferma che questa Stazione Appaltante NON ha inteso avvalersi della facoltà concessa nell'articolo sopracitato e sotto riportata:

“ – omissis - Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. “

Quanto previsto a pag. 5 del bando di gara ossia:

Il gruppo di progettazione sia facente parte dello staff tecnico, sia indicato/associato, dovrà comunque disporre dei seguenti requisiti professionali. E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto - persona fisica - di una o più delle seguenti figure professionali:

- *Esperto in strutture (tecnico laureato - ingegnere);*
- *Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;*
- *Esperto in impianti meccanici (tecnico laureato o diplomato);*
- *Esperto in impianti elettrici (tecnico laureato o diplomato);*
- *Esperto in progettazione architettonica delegato ai rapporti con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (tecnico laureato – architetto / Ingegneria e Architettura).*

Tra questi dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

Riguarda solo ed esclusivamente la composizione del gruppo di progettazione

Quesito n. 6

L'esperto in progettazione architettonica delegato ai rapporti con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici può essere un laureato in Ingegneria edile/architettura **iscritto all'albo degli ingegneri e non a quello degli architetti?**

Risposta al quesito 6

Come precisamente indicato al punto **III.2.3)** del bando integrale di gara **Capacità tecnica** Requisiti relativi alla progettazione dei lavori:

- omissis-

Il gruppo di progettazione sia facente parte dello staff tecnico, sia indicato/associato, dovrà comunque disporre dei seguenti requisiti professionali. E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto - persona fisica - di una o più delle seguenti figure professionali:

- Esperto in strutture (tecnico laureato - ingegnere);
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- Esperto in impianti meccanici (tecnico laureato o diplomato);
- Esperto in impianti elettrici (tecnico laureato o diplomato);
- **Esperto in progettazione architettonica delegato ai rapporti con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (tecnico laureato – architetto / Ingegneria e Architettura).**

Tra questi dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

Il concorrente, nel rispetto delle 3 unità minime richieste, potrà altresì proporre una diversa suddivisione delle attività, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di competenze professionali ai fini dell'esecuzione dell'incarico per l'intervento in oggetto.

I professionisti di cui all'art. 90 DLgs 163/2006 s.m.i. devono essere iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ciascuno per le proprie competenze

- omissis-

Secondo la prassi corrente, per la titolarità dei rapporti con Soprintendenza il requisito professionale richiesto, deve fare riferimento non alla specificità della laurea conseguita ma all'albo di iscrizione professionale.

Nel caso specifico è richiesta l'iscrizione all'ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori.

Quesito n. 7

In riferimento alla scadenza della gara in oggetto per la domanda di partecipazione, risulta sul bando pubblicato sul Vs. sito il 21/08/15 mentre sempre sul Vs. bando ma trasmesso a noi dalla Società Presidia il 24/08/15.

Risposta al quesito 7

Si conferma che la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è fissata per il 21 Agosto p.v. alle ore 12.00, come pubblicato sul GURI n.83 del 17/07/2015 e sul nostro sito dal 21/07/2015.

A completezza si precisa che per un mero errore materiale sul nostro sito era stata indicata la data di scadenza del 24/08, rettificata il giorno 21/07 con riportata la scadenza corretta del 21/08.
